



*Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Sicurezza e Polizia Locale*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica multi disciplinare, relativo all'attuazione della l.r. n. 23 del 10 dicembre 2007, recante "Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata"

INDICE

Art. 1 – Definizioni.....	pag. 1
Art. 2 – Disposizioni normative di riferimento.....	pag. 1
Art. 3 – Oggetto dell'appalto e criterio di aggiudicazione.....	pag. 1
Art. 4 – Specifiche del servizio.....	pag. 3
▪ Servizio n. 1 “Supporto tecnico all’organizzazione e coordinamento delle attività della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata”	pag. 3
▪ Servizio n. 2 “Supporto tecnico all’ Amministrazione Regionale nell’ esercizio delle funzioni di programmazione e indirizzo in materia di politiche di sicurezza integrata”	pag. 3
▪ Servizio n. 3 “Supporto tecnico e consulenza alla progettazione ed attuazione delle iniziative nell’ambito delle politiche regionali”	pag. 4
▪ Servizio n. 4 “Supporto tecnico al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza integrata”	pag. 4
▪ Servizio n. 5 “Supporto tecnico all’attività di ricerca, documentazione, formazione e comunicazione”	pag. 4
Art. 5 – Condizioni di espletamento dell’attività.....	pag. 5
Art. 6 – Controlli da parte dell’Ente committente.....	pag. 5
Art. 7 – Tempi di realizzazione.....	pag. 6
Art. 8 – Importo a base di gara.....	pag. 6
Art. 9 – Referente unico.....	pag. 6
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto.....	pag. 6
Art. 11 – Stipula del contratto.....	pag. 6
Art. 12 – Modalità di pagamento.....	pag. 7
Art. 13 – Subappalto.....	pag. 7
Art. 14 – Proprietà delle risultanze.....	pag. 7
Art. 15 – Riservatezza.....	pag. 8
Art. 16 – Tutela e sicurezza dei lavoratori.....	pag. 8
Art. 17 – Clausola risolutiva espressa.....	pag. 8
Art. 18 – Recesso unilaterale.....	pag. 9
Art. 19 – Penali.....	pag. 9
Art. 20 – Deposito cauzionale e assicurazioni.....	pag. 9
Art. 21 – Responsabilità ed obblighi contrattuali.....	pag. 9
Art. 22 – Spese contrattuali.....	pag. 10
Art. 23 – Norme applicabili e Foro competente.....	pag. 10

Art. 1 – DEFINIZIONI

L'“aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio, all'esito della presente procedura di gara;

Il “D.Lgs. 163/06” o anche “codice”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Il “capitolato”: il presente capitolato d'appalto che definisce i contenuti fondamentali del servizio;

Il “disciplinare”: il disciplinare di gara che fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della gara;

La “committente”: la Regione Piemonte;

Il “contratto”: il contratto che, all'esito della procedura di gara, la committente stipulerà con l'aggiudicatario;

Gli “offerenti o concorrenti o proponenti”: i prestatori di servizi;

Il “servizio”: il servizio di assistenza tecnica multi disciplinare relativo all'attuazione della l.r. n. 23 del 10 dicembre 2007, recante “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”;

Il “Gruppo di Lavoro”: il Gruppo di Lavoro regionale costituito con D.G.R. n. 51 – 7913 del 21/12/2007.

Art. 2 – DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
- Legge regionale 23/2007 “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”;
- Legge regionale 14/2007 “Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ‘Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie’” e s.m.i.;
- Legge regionale 58/1987 “Norme in materia di Polizia Locale” e s.m.i.

Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Con la presente procedura di gara, appalto di servizi mediante procedura aperta di cui all'art. 54, co. 1, 2, art. 55, co. 1 del D.Lgs. 163/2006, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo decreto legislativo, la Regione Piemonte intende affidare un servizio di Assistenza Tecnica (di seguito AT) multi disciplinare per l'Amministrazione Regionale relativo all'attuazione della l.r. n. 23 del 10 dicembre 2007 “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”.

Il servizio si esplica ai sensi dell'art. 6, co. 3 della l.r. 23/2007, a sostegno del Settore Sicurezza e Polizia Locale oltre che al Gruppo di Lavoro istituito con D.G.R. n. 51 – 7913 del 21/12/2007.

Ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 53, co. 1, lett. a) D. CEE n. 18/2004, l'aggiudicazione avviene a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta, presentata dai concorrenti, sarà sottoposta all'esame, in seduta riservata, di una apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sulla base dei seguenti parametri e relativi fattori ponderali.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO max
Valutazione economica	20/100
Valutazione tecnica	80/100

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico ottenuto:

$P \text{ offerta} = P \text{ valutazione economica} + P \text{ valutazione tecnica}$

Il progetto che avrà totalizzato il punteggio più alto risulterà vincitore della gara di appalto.

Offerta tecnica: max 80/100 punti

La valutazione dell'offerta tecnica proposta dall'Impresa, sarà effettuata sulla relazione tecnica presentata da ciascun concorrente e verrà svolta da una Commissione giudicatrice che, in seduta riservata, esaminerà i progetti presentati dai concorrenti e procederà all'assegnazione del punteggio tecnico secondo i seguenti criteri e subcriteri.

CRITERI	SUB-CRITERI	Punteggio Max
A. Offerta tecnica max 80 punti		
1. Qualità tecnica del progetto	Descrizione del progetto in relazione al contesto territoriale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla l.r. 23/2007	10
	Coerenza del processo di lavoro descritto per la realizzazione del servizio in rapporto agli obiettivi e alle specifiche indicate nel capitolato	8
	Adeguatezza delle metodologie/strumenti e output di servizio	10
	Modalità di raccordo e supporto con il Gruppo di Lavoro regionale	10
	Migliorie apportate e servizi aggiuntivi in rapporto alle specifiche tecniche descritte con valutazione delle esperienze maturate in ambiti riconducibili, per dimensioni, alle Città Metropolitane ed alle Regioni	12
	Totale criterio 1	50
2. Organizzazione complessiva del servizio	Modalità di coordinamento e di controllo per il Organizzazione raggiungimento degli obiettivi	10
	Articolazione e descrizione delle attività	20
	Totale criterio 2	30

Criterio di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica: l'attribuzione dei punteggi a ciascun elemento dell'Offerta Tecnica, avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'Offerta Tecnica. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

La somma dei prodotti dati dal coefficiente attribuito a ciascun sub-criterio per il rispettivo punteggio massimo stabilito, determina il punteggio totale attribuito all'Offerta Tecnica.

La Commissione Giudicatrice non ammetterà alle fasi successive della gara quelle offerte tecniche che non raggiungano la soglia della sufficienza (da intendersi 6/10), da rapportare al punteggio complessivo dell'offerta tecnica riportato da ciascun concorrente.

Offerta economica: max 20/100 punti

All'elemento di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo l'Amministrazione attribuirà i punteggi applicando la seguente formula $P_{min}/P_i \cdot 20$, ove

P_{min} = prezzo minore offerta

P_i = prezzo offerto da ogni singolo concorrente

20 = coefficiente attribuito all'elemento prezzo

Anche la presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto, potrà essere valutata ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Art. 4- SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Le iniziative di Assistenza Tecnica sono finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa del Settore Polizia Locale e Sicurezza Integrata e del Gruppo di Lavoro istituito con D.G.R. n. 51-7913 del 21/12/2007 nell'attuazione delle politiche regionali per la sicurezza dei cittadini.

A tal fine l'oggetto della presente gara prevede l'erogazione di attività di assistenza tecnica, riconducibili alle seguenti aree di servizio:

Servizi Contenuti

1 Supporto tecnico all'organizzazione e coordinamento delle attività della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata.

2 Supporto tecnico all'amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni di programmazione e indirizzo in materia di politiche di sicurezza integrata.

3 Supporto tecnico e consulenza alla progettazione e attuazione delle iniziative nell'ambito delle politiche regionali.

4 Supporto tecnico al monitoraggio e alla valutazione delle politiche e degli interventi locali in materia di sicurezza integrata.

5 Supporto tecnico all'attività di ricerca, documentazione, formazione e comunicazione.

Servizio n. 1: Supporto tecnico all'organizzazione e coordinamento delle attività della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata

Il servizio di Assistenza Tecnica in quest'area comprende tutte le azioni necessarie per accrescere, attraverso gli incontri periodici della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, gli elementi conoscitivi utili all'analisi e valutazione dello stato delle politiche di sicurezza.

Rientrano in quest'area le seguenti azioni:

- supporto all'organizzazione degli incontri e alla segreteria tecnica della Conferenza regionale ed alla predisposizione dei documenti di lavoro della Conferenza e/o di approfondimento su tematiche inerenti le politiche di sicurezza integrata;
- assistenza tecnica al Settore Polizia Locale e Sicurezza Integrata e al Gruppo di Lavoro regionale nella predisposizione di documenti tecnici e giuridico/amministrativi di supporto al corretto espletamento dei compiti della Conferenza della Sicurezza;
- individuazione di modalità e strumenti in grado di assicurare la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti, pubblici e privati, membri della Conferenza;
- predisposizione di modalità di raccordo e coordinamento con altre strutture regionali ed enti competenti in settori connessi con quello della sicurezza.

Servizio n. 2: Supporto tecnico all'amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni di programmazione e indirizzo in materia di politiche di sicurezza integrata

Il servizio di Assistenza Tecnica in quest'area comprende tutte le azioni che supportano l'attività di analisi finalizzata alla definizione, da parte del Consiglio regionale, delle linee

programmatiche di interventi e delle azioni prioritarie in materia di politiche di sicurezza integrata (art. 8 della l.r. 23/2007).

Rientrano in quest'area le seguenti azioni:

- predisposizione del documento di sintesi delle valutazioni conclusive della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata;
- assistenza all'elaborazione di un documento tecnico, all'indirizzo della Giunta regionale, contenente le linee programmatiche di intervento e l'indicazione delle azioni prioritarie per lo sviluppo del sistema di sicurezza integrata;
- assistenza all'elaborazione di documenti di rendiconto dello stato di attuazione delle politiche e degli interventi regionali;
- supporto all'elaborazione di una programmazione specifica degli interventi, integrata con le iniziative di competenza delle varie Direzioni regionali su temi inerenti la sicurezza.

Servizio n. 3: Supporto tecnico e consulenza alla progettazione e attuazione delle iniziative nell'ambito delle politiche regionali

Il servizio di Assistenza Tecnica in quest'area comprende tutte quelle attività che, sulla base delle linee programmatiche di intervento approvate dal Consiglio regionale, si renderanno necessarie per impostare, progettare e dare attuazione ad un piano di interventi di rilievo regionale in materia di sicurezza integrata, da realizzarsi a cura degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza integrata, nonché per progettare e realizzare interventi diretti della Regione, o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 - art. 11, comma 4, lett. a, b, c della l.r. 23/2007.

Rientrano in quest'area le seguenti azioni:

- assistenza tecnica alla gestione dei rapporti con gli enti locali piemontesi, con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza, con altre Regioni e con organismi nazionali e internazionali (redazione note informative, preparazione documentazione, supporto alla gestione dei rapporti istituzionali);
- supporto tecnico alla definizione delle procedure concorsuali per la selezione dei progetti e all'elaborazione dei bandi per la selezione degli interventi;
- contributo alla definizione delle griglie di selezione e dei criteri di valutazione *ex ante* e *ex post* dei progetti;
- assistenza tecnica ai soggetti selezionati ed attuatori degli interventi;
- concorso all'ideazione e alla progettazione di interventi diretti della Regione anche in accordo di partenariato con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della l.r. 23/2007;
- elaborazione di documenti di sostegno e guida alla progettazione in materia di sicurezza integrata (bozze di patti, accordi di programma, convenzioni);
- supporto alla partecipazione a tavoli tecnici, workshop, seminari, convegni a livello regionale.

Servizio n. 4: Supporto tecnico al monitoraggio e alla valutazione delle politiche e degli interventi locali in materia di sicurezza integrata.

Il servizio di Assistenza Tecnica in quest'area comprende tutte le attività volte a valutare l'impatto degli interventi promossi e finanziati dalla Regione a sostegno delle politiche locali di sicurezza.

Rientrano in quest'area le seguenti azioni:

- supporto all'attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative promosse nell'ambito delle politiche regionali;
- attività di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione dei Patti locali per la sicurezza integrata;
- supporto alla organizzazione delle procedure di gestione e rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche regionali.

Servizio n. 5: Supporto tecnico all'attività di ricerca, documentazione, formazione e comunicazione

Il servizio di Assistenza Tecnica in quest'area comprende le attività volte a accrescere le conoscenze sulle condizioni di sicurezza del territorio regionale e le competenze degli enti locali in materia di politiche di sicurezza integrata.

Rientrano in quest'area le seguenti azioni

- sostegno alle attività di ricerca e documentazione relativa ai temi della sicurezza urbana, anche in collaborazione con l'IRES Piemonte e altri Centri di ricerca pubblici e privati;
- sostegno tecnico alla elaborazione di progetti di comunicazione pubblica realizzate dalla Regione in materia di sicurezza urbana, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dei contenuti e l'individuazione dei più efficaci strumenti di diffusione;
- supporto per il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza urbana.
- supporto alla progettazione di una formazione specifica rivolta agli operatori pubblici e privati finalizzata a professionalizzare ed elevare la qualità degli interventi in materia di sicurezza integrata;
- supporto all'organizzazione delle attività seminari, convegni e giornate di studio relative alle azioni ed alle politiche promosse dalla Regione in materia di sicurezza urbana.

Art. 5 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro termini e modalità che verranno concordate sulla base di una proposta di realizzazione delle attività sopra elencate, la quale dovrà essere approvata dal Dirigente responsabile del Gruppo di Lavoro istituito con D.G.R. n. 51-7913 del 21/12/2007.

La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto contatto con la Committente. È previsto il confronto con la struttura regionale per la puntuale definizione del rispettivo piano di lavoro più idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali manifestate.

La Regione Piemonte avrà, inoltre, piena autonomia nei rapporti con il prestatore del servizio, nella definizione delle modalità operative di svolgimento e di tutto quanto necessario per la realizzazione delle parti di servizio attinenti le attività di propria competenza.

Il prestatore del servizio dovrà rendersi disponibile ad incontri, momenti di raccordo con le Amministrazioni interessate, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio, ed alla partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro locali e interregionali.

Le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte sia in back-office, sia presso i competenti uffici regionali. A tal fine in caso di aggiudicazione dovrà essere garantita almeno una sede operativa sul territorio regionale.

Il soggetto aggiudicatario, onde assicurare la completezza del servizio, si impegna inoltre ad effettuare azioni di monitoraggio e controllo delle attività svolte ai fini della loro correzione e miglioramento.

Lo svolgimento del servizio di Assistenza Tecnica determina in capo al soggetto aggiudicatario il divieto di beneficiare di finanziamenti della Regione Piemonte, in materia di sicurezza integrata, per quanto riguarda le azioni derivanti dall'applicazioni della l.r. 23/2007, sia a titolo di contributi, sia a titolo di spese.

Ciò in quanto le informazioni di cui il soggetto aggiudicatario potrà entrare in possesso nel corso dello svolgimento delle suddette attività possono, infatti, determinare una posizione di vantaggio rispetto agli altri soggetti interessati, tale da falsare la concorrenza o, in taluni casi, lo svolgimento di tale attività può determinare vere e proprie situazioni di conflitto di interessi, in contrasto con i principi di legalità, buona amministrazione, correttezza, parità di trattamento e libera concorrenza. Tale incompatibilità varrà sia per il soggetto affidatario, sia per le persone fisiche impegnate dal soggetto affidatario.

Nel caso in cui gli uffici dell'ente regionale appaltante verifichino casi di violazione di tale divieto, dovute a situazioni di incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali di riservatezza, il soggetto aggiudicatario sarà invitato, a mezzo di raccomandata A.R., a rimuovere le

incompatibilità ed a sanare le suddette inadempienze entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione dell'invito medesimo.

Qualora il soggetto aggiudicatario non dovesse provvedere, il Dirigente del Gruppo di Lavoro per la sicurezza della Regione Piemonte potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale di cui all'art. 17 del presente capitolato, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

Art. 6 - CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE

La Committente, al termine della valutazione delle offerte pervenute e, comunque, prima dell'aggiudicazione provvisoria, verificherà la regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL dell'offerente che risulterà aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Committente medesima e, solo in caso di esito positivo procederà all'aggiudicazione provvisoria ed agli consequenziali, ivi compresa la liquidazione del corrispettivo spettante a detto offerente all'ulteriore a verifica positiva del permanere della regolarità contributiva anche al termine dell'intera prestazione contrattuale ed all'atto della richiesta di pagamento delle somme di pertinenza, impegnate con la presente determinazione dirigenziale.

L'Aggiudicatario, in ogni caso, si assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia".

La Committente risolverà il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., in contrasto a quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010.

La Committente effettua altresì tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La Committente farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte.

Su richiesta della Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni ed a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 7- TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà avviare le attività di cui si compone il servizio immediatamente dopo la firma del contratto.

Il servizio oggetto dell'appalto di cui all'art. 4 del presente capitolato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di due anni dalla suddetta sottoscrizione.

Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate entro i termini contrattualmente concordati.

Art. 8 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di gara è di Euro 158.333,00 (Euro centocinquattotomila=trecentotrentatre/00), I.V.A. al 20% esclusa.

ART. 9 – REFERENTE UNICO

L'appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona, il Referente Unico, fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato.

Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, all'Amministrazione il nominativo di un sostituto.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del lavoro per la parte evolutiva e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione Regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica.

Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'affidamento, la certificazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C. - art. 38, co. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 68/1999.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'affidamento, una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo contrattuale sarà corrisposto - a corpo - secondo le seguenti modalità:

- rate posticipate bimestrali di uguale importo a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione dettagliata delle attività svolte (attività, giornate di lavoro realizzate, n. risorse professionali impegnate, spese sostenute, ecc.); la liquidazione della singola rata avverrà entro i 90 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte della Committente di regolare esecuzione delle prestazioni;
- rata di saldo pari al 5% dell'importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste e previa approvazione da parte della Committente di una relazione finale, in cui l'aggiudicatario dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate/persona effettivamente utilizzate.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione, previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.). Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da parte dell'appaltatore al Committente di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore, in corso di validità.

In caso di ottenimento da parte del D.E.C. di un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il D.E.C.

verifica le denunce previdenziali delle persone fisiche e trattiene dal corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza provvedendo direttamente al pagamento di quanto dovuto agli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura dell'1,50%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'esito favorevole del collaudo ed in osservanza delle normative vigenti in materia.

Restano salvi, a carico del Committente medesimo, tutti gli ulteriori adempimenti derivanti dagli obblighi a carico del medesimo, di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Art. 13 - SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura del servizio, il subappalto non è ammesso.

Art. 14 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Regione Piemonte.

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 15 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

ART. 16 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della L. 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in: D.P.R. 547 del 27/4/1955 – D.P.R. 164 del 7/1/1956 – D.L. 277 del 15/8/1991 in esecuzione della L. 212 art. 7 del 3/7/1990 – legge 292 del 5/3/1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7/9/1965 – D.Lgs. 626/94 del 19/9/1994 e s.m.i. – L. 123/07 altre norme specifiche o aggiornamenti.

Inoltre l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Art. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 15 e dei divieti di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta;
- mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione in sede di controllo.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 18 - RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 19 - PENALI

La Regione, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale in caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

- 1) ritardo superiore ai 15 giorni nell'invio di risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione in sede di controllo;

- 2) ritardo superiore ai 15 giorni nell'adeguamento alle prescrizioni comunicate dalla Regione in sede di verifica delle prestazioni svolte.

Al verificarsi di tali circostanze la stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali verranno trattenute direttamente dall'importo spettante, salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE E ASSICURAZIONI

I soggetti che presenteranno le offerte, dovranno allegare all'offerta stessa una quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base di gara, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

L'impresa che risulterà aggiudicataria, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, nella misura del 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. In merito allo svincolo si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, e dai rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con polizza da stipulare prima della sottoscrizione del Contratto con una Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata del Contratto stesso con massimali pari a Euro 750.000,00 con sottolimito per singolo prestatore di Euro 500.000,00 restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 21 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone ed a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 23 - NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato d'appalto e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.